COMUNE DI NOCETO



Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100

e
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

\bigcirc	rdinanza	n

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23/02/2020, adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, con cui vengono adottate specifiche misure nella Regione Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus, valide fino al prossimo 1 marzo compreso.

Atteso che i contenuti di tale ordinanza sono stati ripresi dallo scrivente nell'ordinanza n. 58 del 23/02/2020, al fine di rafforzarne l'applicazione nel territorio del Comune di Noceto:

- "Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico".
- 2. "Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza":
- 3. "Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi".

Vista la Circolare della Regione Emilia Romagna, recante "Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019";

Ritenuto sulla scorta dei poteri attribuiti al Sindaco dal D.Lgs. n. 267/2000 e segnatamente per ragioni di tutela della salute pubblica della popolazione locale, di confermare il contenuto della propria ordinanza n. 58/2020, con le specifiche esposte nel dispositivo del presente provvedimento;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 relativi ai poteri del Sindaco;

Valutato che non risulta possibile garantire il controllo sulla provenienza degli utenti e degli addetti in riferimento alle relative attività, allo scopo precipuo di garantire per quanto di competenza la tutela della salute pubblica della popolazione locale anche al fine di non rendere vane le misure adottate quali la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;

COMUNE DI NOCETO



SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100 e

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Nel confermare le misure per contrastare la diffusione del Coronavirus contenute nella propria ordinanza n. 58 del 23/02/2020 adottata sulla scorta dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23/02/2020 dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna;

ORDINA

fino al prossimo 1 marzo 2020 compreso, salvi eventuali ulteriori provvedimenti regionali in materia:

- 1. la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici comunali, siti nel territorio del Comune di Noceto.
- 2. la sospensione dei mercati settimanali.
- 3. la sospensione di tutte le attività svolte in locali di proprietà del Comune di Noceto, in concessione di comodato d'uso a terzi, con esclusione delle attività di preminente carattere sociale (es: servizi semiresidenziali, centri diurni...)

INVITA

I titolari delle attività il cui svolgimento è consentito, all'adozione di tutte le misure cautelari, di prevenzione e di sanificazione necessarie ad assicurarne lo svolgimento in sicurezza rispetto all'emergenza coronavirus, sottolineando la loro esclusiva responsabilità nei confronti degli utenti, del personale addetto e della popolazione locale.

Si ricorda inoltre che rimangono vietate le attività che comportano significative concentrazioni di persone, secondo le specifiche dettate dalla Regione.

Da lunedì 2 marzo 2020 potrà riprendere ogni attività ordinaria svolta sul territorio comunale, anche per quanto riguarda gli impianti sportivi ed i mercati ordinari, fatta salva l'eventuale approvazione di diversa disposizione da parte delle competenti Autorità Pubbliche, nonché della scrivente Autorità.

La presente ordinanza potrà essere rivista in relazione alle eventuali ulteriori misure che dovessero essere adottate dalle Regione Emilia Romagna e/o dalle Autorità Pubbliche competenti in materia.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale fino al 1° marzo 2020 compreso, sul sito istituzionale dell'Ente e viene trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Parma;
- Al Sig. Questore di Parma
- Al Comando dei Carabinieri di Noceto;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- A tutti i soggetti operanti nel territorio comunale interessati dal presente provvedimento, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed alla Polizia Municipale, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Noceto, 25/02/2020

IL SINDACO Dott. FABIO FECCI Firmato digitalmente

COMUNE DI NOCETO



SINDACO

Tel. 0521 - 622 102 Fax 0521 622 100

е

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Noceto;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comune di Noceto P.le Adami 1 43015 Noceto (PR)

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali. Aldo Mercadanti – tel. 0521 622112

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.; oppure, in via alternativa
- entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.